

Direzione dei Servizi Fiscali  
A l'attenzione del Sig. Vinas  
06046 Nizza Cedex

Nizza, lì 29 agosto 2005

**Oggetto: posizione fiscale dello Studio Michelinì**

Egregio Sig. Vinas,

In seguito alla sua lettera del 15 marzo 2001, di cui ne troverà una copia in allegato, a riguardo della posizione contabile e fiscale da tenere nell'ambito delle mie due attività (studio di Milano e studio di Nizza), mi aveva informato che, sulla base degli elementi dell'articolo 14 della convenzione franco-italiana, in caso di esistenza di una base fissa in ognuno dei due paesi per l'esercizio dell'attività, i redditi percepiti in Italia devono essere attribuiti alla base fissa italiana ed i redditi percepiti in Francia devono essere attribuiti alla base fissa francese.

In quest'ottica ho adottato il seguente principio dal 2001 per quanto riguarda la fatturazione: se l'attività è esercitata per un contribuente italiano, questa è attribuita allo studio di Milano e se l'attività è esercitata per un contribuente francese, questa è attribuita allo studio di Nizza.

Tuttavia, oggi desidero porle nuovamente una domanda su questo argomento: questa interpretazione oggettiva è corretta o dobbiamo porci la domanda seguente: "Dov'è effettuato il lavoro?", ossia di attribuire i redditi allo studio che effettua il lavoro? Ciò potrebbe quindi comportare un cambiamento del principio di fatturazione adottata dal 2001. In effetti oggi in ragione tra l'altro della difficoltà di assumere del personale bilingue per lo studio di Nizza, le maggior parte del lavoro di questo studio è effettuato dallo studio di Milano.

Per questo motivo mi piacerebbe avere il suo parere dal punto di vista fiscale.

Nell'attesa di una sua risposta in merito, porgo distinti saluti

Studio Mauro Michelinì

DIREZIONE dei SERVIZI FISCALI  
Delle ALPI MARITTIME  
DIVISIONE di CONTROLLO FISCALE

Nizza, lì 31 agosto 2005

Cellula Fiscalità Internazionale  
Pierre VINAS  
Ispettore dipartimentale  
Tel. :  
Fax:  
Riceve su appuntamento

Sig. Mauro Michelini  
Commercialista  
Rue Alberti 16  
06000 NIZZA

Oggetto: Risposta alla sua lettera del 29 agosto scorso

Dopo avermi esposto il fatto che le difficoltà di assunzione di un personale bilingue a Nizza l'avevano portata a far effettuare dei lavori contabili di clienti francesi dal suo studio italiano, mi chiede quali conseguenze fiscali trarne rispetto alla ripartizione operata precedentemente.

Quest'ultima era fondata sulla ripartizione geografica della clientela francese e italiana, essendo ciascuna trattata separatamente nell'ambito di uno studio autonomo aperto in ogni paese.

Dal momento in cui dei lavori che riguardano la clientela francese sono attualmente trattati dallo studio italiano, è evidente che l'insieme dei ricavi e dei costi relativi devono concorrere alla formazione del risultato dello studio italiano e non più di quello dello studio situato in Francia.

D'altro canto trattandosi di una prestazione detta immateriale che rientra nell'articolo 259 B del CGI (Codice Generale delle Imposte), mi spetta di attirare la sua attenzione sul fatto che detti lavori dovranno essere fatturati ai clienti francesi iva esclusa, essendo l'IVA dovuta in Francia destinatario della prestazione (cliente) se si tratta di un contribuente.

In questo contesto, il prestatore è esonerato dal menzionare la tassa sulla fattura che indirizza al suo cliente. A questa è annotata, dal prestatore, la menzione "Prestazione indicata all'articolo 259 B del CGI, tassa dovuta dal destinatario e l'importo della tassa dovuta. Quest'ultimo deve far figurare l'importo di queste prestazioni e la tassa corrispondente sulle sue dichiarazioni del volume di affari; la tassa è liquidata sulla dichiarazione depositata nell'ambito del periodo nel corso del quale questa tassa è diventata esigibile.

La tassa così pagata può essere detratta dall'interessato nelle condizioni di diritto comune.

Tuttavia essendo il prestatore tenuto in solido con quest'ultimo al pagamento della tassa, in caso di mancato pagamento la riscossione potrà essere effettuata presso l'uno o l'altro.

Se il cliente francese non è un contribuente, l'IVA dev'essere pagata in Italia. Di conseguenza la fattura deve comportare un'IVA italiana.

Sperando di aver soddisfatto la sua richiesta, porgo distinti saluti.

Per il Direttore dei servizi fiscali

L'ispettore dipartimentale

Pierre Vinas